

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2344 del 17/04/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società BOVINA srl con sede legale in comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 fraz. Chiesa Nuova, Aggiornamento ai sensi del DM127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006" dell'Autorizzazione Unica per impianto mobile per recupero di rifiuti di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2435 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciassette APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 11650/2025

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società **BOVINA srl** con sede legale in comune Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 fraz. Chiesa Nuova – Aggiornamento ai sensi del DM127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006”* dell'Autorizzazione Unica per impianto mobile per recupero di rifiuti di natura inerte.

IL RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla società **BOVINA srl**, con sede legale in comune di Poggio Renatico (FE), Via Scorsuro n. 257, fraz. Chiesa Nuova, CF 01648640389, assunta al PG/2025/54803 del 24/03/2025;

Richiamata la nota di questo Servizio, PG/2025/56322 del 25/03/2025, di avvio del procedimento, da concludersi entro 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni;

Richiamato l'atto DET-AMB-2016-694 del 18/03/2016, di autorizzazione impianto mobile per recupero di rifiuti di natura inerte, con scadenza alla data del 28/02/2026;

Preso atto che:

- la società risulta attualmente autorizzata, con atto sopra richiamato, alle attività di recupero R5 e R10 per una capacità annuale massima di trattamento dei rifiuti pari a 440.000 tonnellate, per i seguenti codici di rifiuti: EER 010408 – 010413 – 101208 – 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170302 – 170504 – 170508 – 170802 – 170904 - 191302;

- nell'istanza la ditta comunica di voler rinunciare:
 - all'operazione R10 (*trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia*), in quanto non effettua tale attività di recupero;
 - ai codici EER 170802 e 191302, non ammessi per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi del DM 127/2024;
- l'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione unica di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024;

Considerato che la Ditta ha riportato, nella documentazione allegata all'istanza, le procedure di gestione comprese quelle di accettazione che verifichino la non pericolosità dei rifiuti con codici a specchio, piano di campionamento, e modello di dichiarazione di conformità che verrà adottata per gli EoW, allo scopo di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28/06/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il DM 127 del 28/06/2024, "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1 gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31.01.2025, alla D.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Valentina Beltrame;

Vista la dichiarazione della società ai sensi del DPR 445/2000, assunta al PG/2025/59537 del 28/03/2025, relativa alla marca da bollo 01240441502713 del 20/02/2025, che verrà utilizzata unicamente ai fini del rilascio del presente atto e verrà conservata unitamente ad esso;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

Dato atto che, per una migliore comprensione del testo, il presente atto sostituisce il precedente atto DET-AMB-2016-694 del 18/03/2016;

A U T O R I Z Z A

l'aggiornamento dell'autorizzazione unica DET-AMB-2016-694 del 18/03/2016 per impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi della società BOVINA srl, nella persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in comune di Poggio Renatico (FE), Via Scorsuro n. 257, CF 01648640389.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal DM 127/2024, e dalle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche di cui alla tabella (dati tecnici Impianto Mobile di Frantumazione), unita al presente atto sotto la voce allegato "A";
2. L'impianto dovrà essere identificato da un numero di matricola coincidente con **gli estremi della presente autorizzazione**, indicato su targa inamovibile;
3. Potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R5) i seguenti rifiuti:

EER 010408 *scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 010413 *rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 101208 *scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*

EER 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*

EER 170101 *cemento*

EER 170102 *mattoni*

EER 170103 *mattonelle e ceramiche*

EER 170107 *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*

EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

EER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*

EER 170508 *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*

EER 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903*

4. la capacità di trattamento annuale dell'impianto mobile non dovrà superare le **440.000 tonnellate**;

5. l'impianto di abbattimento ad umido delle polveri dovrà essere mantenuto in funzione durante la fase di lavorazione; nel caso in cui si formino degli effluenti dovranno essere gestiti come rifiuti, ovvero ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, ai sensi della parte III del D.Lgs 152/06 e smi;

6. i cumuli di rifiuti stoccati dovranno essere mantenuti bagnati;

7. dovranno essere previste azioni atte ad evitare inconvenienti igienico sanitari dovuti ad eventuali fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze causati da eccessivi quantitativi d'acqua irrorata;

8. le singole campagne mobili dovranno essere sottoposte alla comunicazione, ai sensi del c. 15, art. 208 del Dlgs 152/2006;

9. nei casi previsti alla parte II del Dlgs 152/2006 e smi, la comunicazione di cui sopra, dovrà essere subordinata alla verifica di assoggettabilità alla VIA (procedure di screening);

10. per ogni campagna mobile dovrà essere presentata valutazione previsionale di impatto acustico;

11. l'impianto non dovrà trattare rifiuti fangosi;

12. le attività autorizzate con il presente atto dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente

Cessazione della qualifica di rifiuto

13. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati al punto 3. precedente, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come "aggregato recuperato" se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

14. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

15. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

16. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

17. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

Altre condizioni

18. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di emissioni odorigene o diffuse causate dall'attività autorizzata con il presente atto;

19. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

20. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;

21. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

22. La Società, iscritta con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;

23. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Condizioni generali

24. Al completamento delle campagne mobili dovranno essere ripristinati i luoghi, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, rispettando il cronoprogramma previsto nella comunicazione di campagna mobile e nei titoli edilizi, ove previsti;

25. Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento, inclusa l'eventuale sostituzione dell'impianto mobile, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

La presente autorizzazione avrà validità dal fino al 28.02.2026

Il presente atto, rilasciato alla società, è trasmesso al Comune di Poggio Renatico, all'AUSL di Ferrara e al Servizio Territoriale di Arpae.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.